

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 27675 Anno 2019**

**Presidente: ZAZA CARLO**

**Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA**

**Data Udiienza: 07/06/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964

avverso l'ordinanza del 01/04/2019 del TRIBUNALE di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 16 legge n. 47 del 1948, rigetto nel resto;

udito il difensore, avv. Nicola Mondelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo del blog denominato "*iacchite.com- la notizia che sconvolge*", adottato dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di Carchidi Gabriele, persona sottoposta ad indagini per vari reati di diffamazione commessi in danno di Spagnuolo Mario, Procuratore della Repubblica di Cosenza (capi 1, 2, 3, 4, 5); nonché per il reato di pubblicazione di stampa clandestina (capo 6).

2. Avverso il provvedimento ricorre Carchidi Gabriele, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge.

Il sito in questione non sarebbe inquadrabile nel concetto di "stampa clandestina". Il sito è stato registrato negli Stati Uniti d'America e dunque risponderebbe alle regole vigenti in quello Stato. Inoltre è pacificamente individuabile, nella persona del ricorrente, il soggetto responsabile e non sarebbe necessaria alcuna registrazione per i giornali on line.

Dovrebbe inoltre essere ricondotto alla nozione di "testa giornalistica" come tale non assoggettabile a sequestro, posto che il sito *iacchite.com* deriva dal sito originario *iacchite.it* che è l'inserito telematico di Cosenza Sport.

Difetterebbero i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*. Gli articoli pubblicati costituirebbero legittima espressione del diritto di cronaca. Anche a voler escludere che il sito sia riconducibile alla nozione di "testata giornalistica" il sequestro mediante oscuramento sarebbe ingiustificato e non risponderebbe al requisito di proporzionalità.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al capo 6), mentre va rigettato nel resto.

2. Va ricordato preliminarmente che la Corte di legittimità ha già riconosciuto la legittimità del sequestro di sito web registrato all'estero, disposto anteriormente all'attivazione di una rogatoria internazionale, evidenziando la necessità di distinguere il momento decisivo della misura, rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva competenza dell'autorità straniera secondo la sua legislazione. (Sez. 3, n. 49437 del 29/09/2009, Sunde Kolmisoppi, Rv. 245936 - 01).

3. Occorre un breve inquadramento degli istituti processuali e della disciplina in rilievo.

3.1 La testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (cfr. Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264090 - 01, nonché comma 3-bis dell'art. 1 legge n. 62 del 2001, introdotto dalla legge n. 198 del 2016). Essa, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, cit.).

Di contro non rientrano in tale ambito i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, cit.).

3.2 Il Tribunale di Salerno ha ricondotto il sito "*iacchite.com- la notizia che sconvolge*" alla seconda categoria, collocandolo al di fuori dell'area di tutela riservata alle "testate giornalistiche".

La conclusione è sorretta da ampia e attenta motivazione che lungi dal violare la legge, ne costituisce esatta applicazione.

Il ricorrente continua ad invocare la legge sulla stampa, senza tuttavia confrontarsi con il dato ineludibile, posto in evidenza dal Tribunale, che il sito difetta dei requisiti strutturali indispensabili per poterlo considerare testata giornalistica (pag. 10 e 11 dell'ordinanza impugnata):

- dagli atti non risulta che l'indagato abbia chiesto l'iscrizione al R.O.C. né dell'originario sito *Iacchite.it* che non aveva nulla a che vedere con la registrazione del giornale *Cosenza Sport*, né tantomeno del sito *Iacchite.com* in data successiva al 10 giugno 2015, data di cessazione della efficacia della registrazione di "*Cosenza sport*";

- non emergono i presupposti di un esonero dalla registrazione, adempimento che non ha mera valenza amministrativa, ma, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, è funzionale alla individuazione delle responsabilità (civili, amministrative, penali);

- il sito costituisce la prosecuzione dell'originario sito *Iacchite.it* già colpito da provvedimento di sequestro mediante oscuramento, in ordine a reati di diffamazione.

4. Secondo le argomentazioni del Tribunale, non utilmente contrastate dal ricorrente, il sito in rassegna appartiene alla categoria dei blog e costituisce dunque un "mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa (Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 - 01).

Discende, per un verso, che non è neppure astrattamente configurabile il reato di cui al capo 6), per altro verso che il sito è suscettibile di sequestro in relazione ai reati di diffamazione (capi da 1 a 5), alle condizioni di legge (cfr. infra).

5. Ove ricorrano i presupposti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, cit.).

L'ordinanza impugnata espone un apparato argomentativo congruo in ordine alla sussistenza dei requisiti del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*.

5.1 Sotto il primo profilo va ricordato che in tema di diffamazione, il sequestro preventivo di un mezzo di comunicazione diverso dalla stampa può essere disposto solo se non emerga "ictu oculi" la probabile sussistenza di una causa di giustificazione e, in particolare, di quella dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, sicché il giudice non può, quanto al "fumus commissi delicti", avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013, dep. 2014, Montanari, Rv. 259889 - 01).

Nella fattispecie in esame, il Tribunale evidenzia come gli articoli pubblicati sul blog trasmodino in una mera aggressione verbale alla persona, né possa ravvisarsi, ictu oculi, l'esercizio di diritto di cronaca, in quanto gli stessi si esauriscono in violente accuse di corruzione, abusi, favoritismi, affermate ma mai poste in relazione alla narrazione dei fatti oggetto di pretesa cronaca o critica (pag. 7 ordinanza impugnata).

5.2 Sul profilo della sussistenza del *periculum in mora*, il giudice di merito motiva ampiamente, rilevando come il sito rappresenti la prosecuzione di altro in precedenza oscurato dalla autorità giudiziaria (vedi pag. 11)

5.3 In merito, infine, al requisito di proporzionalità, lo stesso si trae dal fatto che, secondo la valutazione del Tribunale, l'intero blog è strutturato in termini da risultare destinato al compimento di condotte diffamatorie.


6. Discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al capo 6). Il ricorso va rigettato nel resto.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al capo 6).  
Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 07/06/2019

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente  
Carlo Zaza



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE